

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/09/2019 N. 804

Modifiche all'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 423/2019 "Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA" (artt.2, 4 bis e 53 bis della l.r.32/2014), in tema di strutture turistiche ricettive.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" e ss.mm.ii. (di seguito Legge), ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1 secondo cui la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, approva le disposizioni attuative di detta l.r. n. 32/2014 ed il successivo comma 2, lett. c ter) che prevede che le citate disposizioni attuative disciplinino le modalità per il rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR (codice identificativo turistico regionale) e CITRA (codice identificativo turistico regionale degli AAUT) di cui agli articoli 4 bis e 53 bis;
- l'articolo 4 bis e l'articolo 53 bis che prevedono che la Regione rilasci ai titolari delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, nonché ai locatori degli AAUT (appartamenti ammobiliati ad uso turistico) rispettivamente il codice (CISTR) univoco per ogni singola struttura ricettiva, e il codice (CITRA);

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 27 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto alla lett. c ter), del comma 2, dell'articolo 2, della predetta legge è stato approvato il documento recante "Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA";

VISTI:

- il comma 1 dell'articolo 6 delle citate Disposizioni attuative che individuano al 30 settembre e al 30 giugno 2019 i termini trascorsi i quali la Regione procede al rilascio rispettivamente dei codici CISTR e CITRA;
- il comma 1 dell'articolo 7 che individua al 1 novembre e al 1 agosto 2019 i termini trascorsi i quali i titolari delle strutture ricettive nonché i locatori degli AAUT devono pubblicare rispettivamente il CISTR e il CITRA in occasione delle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione, con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2019 che ha chiaramente affermato - a fronte di impugnativa da parte del Governo avverso la disciplina della Regione Lombardia in materia di codice identificativo turistico regionale - la competenza delle Regioni a normare relativamente alla materia in argomento;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.» che al comma 4 dell'articolo 13 quater introduce il "codice identificativo nazionale" delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi (AAUT), rimandando ad apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, da emanarsi entro 30 giorni, la definizione delle disposizioni utili a rendere operativo il citato codice, generando, di fatto, un conflitto di competenze tra lo Stato e le Regioni relativamente a tale aspetto;

DATO ATTO che all'entrata in vigore della citata normativa nazionale Regione Liguria aveva già provveduto al rilascio dei codici CITRA, in applicazione dell'impianto normativo di cui sopra, mentre era ancora in fase di avvio la definizione dei codici CINTR;

TENUTO conto che a seguito dell'incertezza generata dall'intervento governativo si era ritenuto opportuno di sospendere temporaneamente le attività per il rilascio del codice CINTR in attesa di capire l'evoluzione della situazione venutasi a creare;

PRESO ATTO che non essendo stato emanato nei termini previsti e comunque neppure a tutt'oggi il citato decreto ministeriale, e che, conseguentemente, il "codice identificativo nazionale" non è stato attivato si rende opportuno riavviare le attività per il rilascio dei codici CINTR, ridefinendo nel contempo il termine entro il quale i titolari delle strutture ricettive devono provvedere alla pubblicazione del codice stesso;

RITENUTO pertanto di modificare i termini relativi al codice CINTR previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 423/19 stabilendo i nuovi rispettivamente al 31 dicembre 2019 per il rilascio dei codici (articolo 6) e al 1 marzo 2020 quale termine da cui decorre l'obbligo della pubblicazione dei codici (articolo 7);

RITENUTO conseguentemente di modificare in tal senso il comma 1 dell'articolo 6 e il comma 1 dell'articolo 7, delle Disposizioni attuative di cui trattasi;

VISTO inoltre il comma 2 dell'articolo 9 delle disposizioni attuative che prevede che i titolari delle strutture ricettive e i locatori degli AAUT non sono tenuti alla pubblicazione dei codici CINTR e CITRA nei casi di iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate con pubblicazioni su supporto cartaceo di elevata tiratura, che hanno una validità temporale limitata al 2019 e valutato che alla luce della proroga di cui sopra è necessario estendere relativamente ai codici CINTR tale esenzione all'intero anno 2020 in considerazione che i tempi tecnici per la predisposizione e stampa delle pubblicazioni è incompatibile con i nuovi termini fissati per il rilascio dei CINTR;

RITENUTO pertanto di riformulare il comma 2 dell'articolo 9 e di aggiungere un ulteriore comma (comma 2bis);

RITENUTO inoltre opportuno semplificare le modalità di pubblicazione dei codici CINTR e CITRA di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 riformulando la norma e prevedendo la possibilità di pubblicare i codici CINTR e CITRA pubblicando l'immagine del codice negli appositi campi dedicati alle fotografie;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno approvare le modifiche all'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 423/2019 "Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CINTR e CITRA":

- al comma 1 dell'articolo 6
- al comma 1 dell'articolo 7;
- ai commi 2 e 3 dell'articolo 9;
- alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5;

RITENUTO altresì necessario e opportuno dare mandato al Settore Politiche Turistiche di predisporre e pubblicare sul sito Internet della Regione Liguria il "Testo coordinato delle "Disposizioni attuative per il

rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA", di cui agli articoli 4 bis e 53 bis della l.r. 32/2014, approvate con DGR. n. 423 del 27 maggio 2019.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare le seguenti modifiche all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 423/2019 "Disposizioni attuative per rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA":

Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

- "1. " La Regione rilascia, entro il 31 dicembre 2019 il codice CISTR nonché le informazioni per la pubblicazione degli stessi ai titolari delle strutture ricettive classificate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative tramite il sistema di rilevazione dei movimenti presso le strutture ricettive (RIMOVCLI)";

Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

- "1. " In occasione della prima applicazione delle presenti disposizioni attuative la pubblicazione dei codici di cui all'articolo 4 a cura dei titolari delle strutture ricettive, dei locatori degli AAUT nonché delle agenzie immobiliari è obbligatoria:
 - a) per il CISTR a partire dal 1° marzo 2020;
 - b) per il CITRA a partire dal 1° agosto 2019";

Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

- "2. I locatori degli AAUT nonché le agenzie immobiliari non sono tenuti alla pubblicazione dei codici CITRA nei casi di iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate con pubblicazioni su supporto cartaceo di elevata tiratura, che hanno una validità temporale limitata al 2019, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi, depliant, brochure.";

Dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

- "2. bis. I titolari delle strutture ricettive non sono tenuti alla pubblicazione dei codici CISTR nei casi di iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate con pubblicazioni su supporto cartaceo di elevata tiratura, che hanno una validità temporale limitata al 2020, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi, depliant, brochure."

La lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

- "c) in specifici campi, ovvero pubblicando in un campo per le fotografie l'immagine del codice, oppure nel testo del titolo e/o della descrizione della scheda della struttura ricettiva o dell'AAUT nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate mediante i canali on line."

- 2) di dare mandato al Settore Politiche Turistiche di predisporre e pubblicare sul sito Internet della Regione Liguria il testo coordinato delle "Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis della l.r. 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche".

3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 02/10/2019
N. 5815**

Accordo di avvalimento sottoscritto con A.d.B. Distrettuale Appennino Settentrionale. Approvazione variante al Piano di bacino stralcio del fiume Roia, relativa alla perimetrazione delle fasce di inondabilità dei rii minori, affluenti in sponda destra in corrispondenza dell'ex parco ferroviario, in comune di Ventimiglia (IM)

IL VICE DIRETTORE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con L. 28 dicembre 2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989 e l’istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, ed in particolare del nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale di cui all’art. 64, comma 1, lettera c), comprendente i bacini liguri ricadenti nel territorio della soppressa Autorità di Bacino regionale ligure, di cui, da ultimo, alla l.r. 15/2015;
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con conseguente soppressione dell’Autorità di Bacino regionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, emanato ai sensi dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e del decreto n. 294/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 135 del 13.06.2018, avente ad oggetto l’Individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino ex legge n.183/1989, e la determinazione delle dotazioni organiche delle Autorità di bacino distrettuali, la cui entrata in vigore ha portato a conclusione la riforma distrettuale ex d.lgs. 152/2006 e sancito la definitiva operatività delle Autorità distrettuali;